

Bonus beni materiali 4.0: chiarimenti del Mimit

L'art. 1 comma 445-448 della L. 207/2024 ha introdotto un **tetto massimo** di spesa per il credito d'imposta ex art. 1 comma 1057-*bis* della L. 178/2020 relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con conseguente obbligo di presentazione al MIMIT di specifiche comunicazioni per la fruizione.

In particolare, viene previsto che il credito d'imposta di cui all'art. 1 comma 1057-*bis* della L. 178/2020 (quindi quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A alla L. 232/2016) sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di **2.200 milioni di euro**.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'impresa dovrà trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) una **comunicazione** concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al DM 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell'art. 6 del DL 39/2024.

Con apposito **decreto** direttoriale del MIMIT saranno apportate le necessarie modifiche a tale decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i **termini di invio** delle nuove comunicazioni.

Viene inoltre stabilito che, ai fini della fruizione del credito d'imposta ex art. 1 comma 1057-*bis* della L. 178/2020, il MIMIT trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese

beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. n. 241/97, secondo l'**ordine cronologico** di ricevimento delle comunicazioni.

Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti il MIMIT ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di **sospendere** l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

In altri termini, in caso di raggiungimento del limite di risorse disponibili non sarà possibile utilizzare il credito d'imposta.

Esclusi gli investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2024

Il comma 446 dispone tuttavia che il suddetto limite non operi in relazione agli investimenti per i quali "entro la **data di pubblicazione** della presente legge" il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Pertanto, la nuova disposizione non trova applicazione per i beni materiali 4.0 in relazione ai quali è stata effettuata la c.d. "prenotazione" entro il **31 dicembre 2024**, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 207/2024.

Nessuna modifica è stata comunque prevista in relazione alla **misura** dell'agevolazione ex art. 1 comma 1057-*bis* della L. 178/2020, che resta quindi **invariata**.

Pertanto, per gli investimenti effettuati sia nel 2024 che nel 2025, il credito d'imposta è previsto nella misura del:

- **20%** per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni**;
- **10%** per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- **5%** per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Si evidenzia che per il 2025 non è comunque più riconosciuto

il credito d'imposta per i beni **immateriali 4.0**.

(MF/ms)

Chiarimenti sul nuovo obbligo di PEC per gli amministratori

L'art. 1 comma 860 della L. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, modificando l'art. 5 comma 1 del DL 179/2012, estende agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di comunicare la **PEC** (ossia il proprio domicilio digitale, di cui all'art. 1 comma 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005) al Registro delle imprese.

In particolare, il citato art. 5 comma 1, in esito all'integrazione operata dalla L. 207/2024, dispone che l'**obbligo** di cui all'art. 16 comma 6 del DL 185/2008 convertito è esteso, dalle società, non più solo alle imprese individuali, ma anche "agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".

La *ratio* della norma, come individuata nel dossier Servizio Studi del Senato e della Camera 20 dicembre 2024 n. 394/4, dovrebbe essere quella di "**garantire una comunicazione ufficiale**, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione".

Tale disposizione, peraltro, solleva numerosi **dubbi** che necessitano di tempestivi e puntuali chiarimenti.

Il Registro delle imprese di Milano rivede il suo orientamento e, in attesa di indicazioni da parte del MIMIT, limita la portata del nuovo adempimento

Innanzitutto, la generica indicazione normativa,

letteralmente, appare riferibile a tutti gli amministratori a prescindere dalle cariche e dalla rappresentanza legale.

Se così fosse, l'obbligo ricadrebbe su tutti gli amministratori che compongono un CdA, così come, nell'ambito delle spa che abbiano optato per il sistema dualistico di governance, su tutti i componenti del Consiglio di sorveglianza. Analogamente, nel contesto delle società di persone, sarebbero da considerare tutti i soci ad eccezione degli accomandanti di sas.

La PEC in questione, come già precisato dal Registro delle imprese di Pordenone e Udine, **non può coincidere** con quella della società.

Qualora, poi, l'amministratore sia già titolare di una PEC (in quanto, ad esempio, a ciò obbligato quale libero professionista), non dovrebbe essere tenuto ad attivarne un'altra ma dovrebbe potersi limitare alla comunicazione al Registro delle imprese di quella già esistente.

Diversamente, gli amministratori che non hanno già una propria PEC, dovranno attivarla e comunicarla al Registro delle imprese.

Nel caso di un unico soggetto con più incarichi di amministratore in diverse società, peraltro, dovrebbe ritenersi possibile l'utilizzo di un'unica PEC personale e non di tanti indirizzi PEC quanti sono gli incarichi.

Sempre dal punto di vista letterale, la **generica formulazione** di recente inserita – diversamente da quanto accaduto con l'estensione dell'obbligo agli imprenditori individuali, quando si era precisato come esso attenesse a quelli che presentavano “domanda di prima iscrizione” – oltre a riguardare gli amministratori delle società neocostituite, potrebbe impattare anche sugli amministratori di società già iscritte al Registro Imprese al 1° gennaio 2025, nominati/confermati dopo tale data o anche nominati prima di

tale data.

Verso la soluzione più restrittiva (ossia, per l'applicazione alle sole società costituite dal 1° gennaio 2025) appare orientato il Registro delle imprese di Milano che – dopo una prima indicazione, del 9 gennaio, in cui sembravano prendersi in considerazione anche le società **già costituite**, con riguardo a rinnovi/variazioni dell'organo amministrativo (nonché dei liquidatori) inviati dal 1° gennaio 2025 – in sede di successiva riformulazione ha affermato che, in fase di prima applicazione, in attesa di eventuali precisazioni ministeriali, nelle domande inviate dal 1° gennaio 2025 e relative all'iscrizione della nomina di amministratori unitamente all'atto costitutivo di società di capitali e all'iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone, si ritiene obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori (senza distinzioni).

“La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti illustrati, carente dell'indicazione del domicilio digitale degli amministratori, comporta la **sospensione della pratica** per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione.

Quanto sopra viene comunicato con riserva di fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti, tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy”. La sospensione della pratica sembra fornire qualche indicazione anche in ordine agli eventuali profili sanzionatori; la nuova disposizione non reca alcuna precisazione in materia.

Ciò diversamente da quanto accaduto in occasione dell'estensione dell'obbligo a società e imprenditori individuali, quando, nel caso di soggetti già iscritti, era stata fissata una data entro la quale si sarebbe dovuto provvedere, precisandosi che la sanzione (quella prevista dall'art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, o quella di cui

cui all'art. 2194 c.c., in misura triplicata) sarebbe stata applicata previa diffida a regolarizzare il tutto entro 30 giorni, mentre, nel caso di nuove iscrizioni, si è stabilito che l'ufficio del Registro delle imprese che riceveva una domanda priva di indicazione del domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., **sospende la domanda** in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.

Tale previsione sembra ora applicata dal Registro delle imprese di Milano anche al caso in esame.

(MF/ms)

Legge di Bilancio 2025: rivisti i termini per rivendere la prima casa

La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) interviene in materia di agevolazione **prima casa**, con la dichiarata finalità di "agevolare il cambio della prima casa di abitazione", portando a 2 anni il termine entro cui rivendere la "ex prima casa", per non perdere il beneficio applicato sul nuovo acquisto.

L'agevolazione prima casa consente di usufruire di un trattamento di favore, ai fini delle **imposte indirette**, in caso di acquisto dell'abitazione, purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9, in presenza dei requisiti individuati dalla Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa parte I, allegata al DPR 131/86.

In particolare, l'acquisto dell'immobile abitativo sconta (a seconda che l'atto risulti imponibile a IVA o meno):

- l'imposta di registro con l'aliquota del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l'una (ex art. 10 comma 3 del DLgs. 23/2011);
- l'IVA con l'aliquota del 4% (ex n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72) e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Tra le **condizioni** agevolative individuate dalla Nota II-*bis*, una (lett. c) richiede che il contribuente acquirente nell'atto di acquisto "dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge" con le agevolazioni prima casa.

Si tratta della condizione impropriamente detta della "novità" nel godimento del beneficio; anche se, in verità, la norma non impedisce di usufruire più volte dell'agevolazione, ma richiede che l'acquirente non sia titolare **contemporaneamente** di più abitazioni acquistate col beneficio.

Dal 1° gennaio 2016, è stata introdotta (*cf.* il comma 4-*bis* della Nota II-*bis*, inserito dall'art. 1 comma 55 della L. 208/2015) una sorta di **moratoria** per il soddisfacimento di tale condizione: si prevede che il beneficio possa applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell'abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell'atto.

In caso di mancata alienazione nel termine annuale, si verifica la decadenza dall'agevolazione, con la conseguente applicazione dell'imposta integrale e delle sanzioni.

Con riferimento alla comma 4-*bis* della Nota II-*bis*, l'Agenzia delle Entrate (circ. n. 12/2016) aveva chiarito che:

- la moratoria non riguardava solo l'imposta di registro, ma anche l'**IVA**, nonché i trasferimenti per successione e donazione (art. 69 della L. 342/2000);
- pur non essendo stato modificato l'art. 7 della L. 448/98, in tema di **credito d'imposta** per il riacquisto della prima casa, la coerenza del sistema impone di adeguare anche questa disciplina alla moratoria di cui al comma 4-*bis*, sicché pure il credito d'imposta dovrebbe trovare applicazione non solo ove il riacquisto segua l'alienazione (e purché avvenga entro un anno da essa), ma anche nel caso in cui l'alienazione della "vecchia" prima casa segua il nuovo acquisto (purché avvenga entro un anno da esso).

La legge di bilancio 2025 porta la moratoria di cui al comma 4-*bis* della Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, allegata al DPR 131/86 a **due anni**.

Pertanto, dal 1° gennaio 2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà **due anni di tempo per alienarlo**, senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

L'intervento normativo viene operato direttamente nel comma 4-*bis* della Nota II-*bis*, sostituendo le parole "1 anno" con la locuzione "2 anni".

Pertanto, sebbene la Relazione illustrativa e la rubrica della disposizione nel Ddl. di bilancio facessero espresso riferimento alla sola imposta di registro, il **raddoppio del termine** per la rivendita dell'ex prima casa dovrebbe trovare applicazione anche in campo IVA e ai trasferimenti *mortis causa* e *inter vivos*, esattamente come avveniva prima della modifica (*cf.* la circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2016).

Invece, maggiori difficoltà di coordinamento sorgeranno con il credito d'imposta per il **riacquisto della prima casa** di cui all'art. 7 della L. 448/98.

In tal caso, infatti, non sembra possibile ammettere (in assenza di espresso intervento legislativo) un'estensione anche di questa agevolazione ove il riacquisto della prima casa avvenga due anni prima del nuovo acquisto.

Pertanto, si ritiene che, sotto il profilo del credito d'imposta per il riacquisto, nulla cambi dal 1° gennaio 2025, di modo che il credito potrà spettare:

- in caso di rivendita della prima casa seguita da un nuovo acquisto agevolato entro un anno;
- anche in caso di acquisto della nuova prima casa e rivendita della ex prima casa entro un anno dal nuovo acquisto (come a suo tempo chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circ. n. 12/2016, § 2.1).

Mentre il credito d'imposta non potrà spettare ove il contribuente acquisti la "nuova" prima casa e, **oltre un anno** dal nuovo acquisto ma **entro due anni** da esso, alieni la ex prima casa. In tal caso, però, sul secondo acquisto potrà applicarsi il beneficio

(MF/ms)

Indagine congiunturale IV trimestre 2024

Il centro studi di Confapi Lombardia ha redatto il questionario con l'**indagine congiunturale** relativa al quarto trimestre del 2024 e all'andamento complessivo dell'anno appena terminato.

Come sempre l'obiettivo è analizzare la dinamica dei principali indicatori congiunturali per le attività delle

nostre aziende associate.

E' un'indagine anonima e si può compilare anche da smartphone **entro mercoledì 15 gennaio 2025**.

[CLICCA QUI PER COMPILARE L'INDAGINE](#)

Maeci – Agenzia Ice: Forum Imprenditoriale Italia – Serbia a Belgrado

Informiamo che Agenzia ICE, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Ambasciata d'Italia a Belgrado e la Camera di Commercio e Industria della Serbia, organizza a Belgrado, **venerdì 31 gennaio 2025**, una nuova edizione del **Forum Imprenditoriale Italia – Serbia**.

Il programma dei lavori, con inizio alle ore 9:00, comprende, oltre agli interventi istituzionali di autorità italiane e serbe, una sessione di presentazione degli innovativi strumenti finanziari attivati da CDP, SACE e Simest a servizio del partenariato bilaterale e tavoli di lavoro paralleli dedicati ai seguenti settori:

- **Economia circolare e transizione energetica**
- **Agri-tech e Industria 5.0**
- **Infrastrutture fisiche e immateriali**

I lavori si svolgeranno in italiano e in serbo con traduzione

simultanea.

Nel pomeriggio del 31 gennaio, le aziende italiane partecipanti avranno la possibilità di avere **incontri B2B con controparti serbe** e di approfondire, con gli attori del Sistema Italia e con agenzie governative serbe, specifici temi di particolare interesse. I B2B si svolgeranno in lingua inglese.

La partecipazione al Forum imprenditoriale Italia- Serbia 2025 sarà gratuita, saranno a carico dei partecipanti le spese di viaggio e alloggio.

La partecipazione dovrà essere confermata **entro il prossimo 17 gennaio 2025** all'Ufficio Europa Africa – Direzione Centrale Rete Estera di Agenzia ICE, all'indirizzo e-mail: europa.africa@ice.it e a Confapi all'indirizzo estero@confapi.org .

La sola registrazione non equivale a conferma di ammissione.

Per tutti gli aspetti operativi si potrà fare riferimento all' Ufficio ICE di Belgrado, all'indirizzo email belgrado@ice.it, avendo cura di tenere in copia europa.africa@ice.it e estero@confapi.org.

(MP/am)

Cbam. Camisa: sosteniamo documento strategico Ministro Urso

“Confapi sostiene con forza il documento strategico annunciato

oggi dal Ministro Urso sul Cbam. La nostra Confederazione è stata la prima associazione a prendere posizione nei mesi scorsi su una tematica che, se non ricalibrata, potrebbe creare gravissimi danni all'industria Italiana. Abbiamo sempre ritenuto fondamentale che le associazioni datoriali e la politica lavorassero assieme per la revisione del CBAM, il Carbon Border Adjustment Mechanism, oggi rivolto a colpire solo le materie prime prodotte in Paesi extra europei con alto contenuto di Co2, lasciando invece completamente spalancata la porta europea all'importazione dei semilavorati e dei prodotti finiti prodotti con ancor più alte emissioni. Per questo riteniamo che l'annuncio di oggi di Urso sia fondamentale per l'intero settore industriale italiano" Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

"Nell'attuale versione – aggiunge – si rischiava una grande penalizzazione soprattutto per le Pmi industriali. Come confederazione anche a livello europeo faremo la nostra parte per supportare la posizione del governo italiano così come abbiamo fatto sul non paper sulla competitività".

Gas. Camisa: annuncio Gazprom aumenta rischio crisi energetica

"L'annuncio di Gazprom di interrompere le forniture di gas alla Moldavia a partire dall'inizio di gennaio segnala un aumento del rischio di una grave crisi energetica e umanitaria in Europa". E' quanto dichiara il presidente di Confapi, Cristian Camisa, evidenziando come l'interruzione delle forniture di gas in Moldavia In combinazione con la

distruzione delle infrastrutture energetiche in Ucraina, il mancato rinnovo dell'accordo di transito dal gas tra Russia e Ucraina e il sabotaggio dei cavi nel Mar Baltico, preannunciano un inizio del 2025 particolarmente difficile in termini di sicurezza energetica.

“Emerge oggi come non mai – aggiunge – la necessità di una gestione efficace della crisi da parte della nuova Commissione Europea e della presidenza polacca del Consiglio dell'Unione Europea per affrontare le sfide urgenti legate alla sicurezza energetica dell'UE e dell'Europa. Ma anche il Governo italiano non deve sottovalutare le potenziali conseguenze. Con il prezzo del gas che in Italia si appresta chiudere a ridosso dei 50MWh – conclude Camisa – credo che il Governo debba porsi la questione di come sostenere quelle realtà produttive come le PMI industriali escluse da quelle misure di supporto recentemente varate a beneficio degli energivori”.

ATS Brianza: campagna “Pasto sano e quotidiano”

Al rientro sul lavoro si ricordano per tutti i consigli di ATS Brianza per un'alimentazione sana e quotidiana.

Consultare la pagina web e valutare l'adesione alla [campagna “Pasto sano e quotidiano”](#), uno dei progetti dedicati alle aziende che guardano con attenzione alla salute e al benessere dei propri dipendenti.

[Cliccando qui](#) i video che riguardano aspetti diversi dell'alimentazione corretta.

(SN/am)

“Energy Release 2.0”: proroga al 14 febbraio 2025 del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse

Informiamo le aziende elettrivore interessate che dopo la lettera di Confapi con la richiesta di proroga del bando Energy Release, il GSE ha informato che è stato **rinvitato dal 13 gennaio al 14 febbraio 2025** (alle ore 12.00), il **termine** entro il quale **presentare al GSE la manifestazione di interesse per l’accesso** alla procedura **Energy Release 2.0**.

Di conseguenza anche il termine ultimo per la stipula del contratto di anticipazione sarà prorogato al 30 maggio 2025.

Questa proroga rappresenta un risultato significativo, ottenuto grazie all’impegno comune per garantire alle imprese aderenti a Confapi il tempo necessario a superare alcune criticità legate alla complessità delle procedure e alla pubblicazione tardiva delle FAQ da parte del GSE.

Il nuovo termine consentirà di approfondire con maggiore attenzione le opportunità offerte dal provvedimento, garantendo alle PMI elettrivore migliori condizioni per accedere ai benefici pensati per mitigare il costo dell’energia in questo periodo di particolare difficoltà economica.

In allegato il bando aggiornato.

(RP/rp)

[9684_N.L.01_-_Energy_Release_2.0_-_
_Aggiornamento_bando_al_20.12.2024.pdf](#)
[Download](#)

Valute estere novembre 2024

Si comunica l'accertamento delle valute estere per il mese di Novembre 2024 (Prov. Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2024)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di novembre 2024 come segue:

	Per 1 Euro
Dinaro Algerino	141,8802
Peso Argentino	1062,097
Dollaro Australiano	1,6267
Real Brasiliano	6,1729
Dollaro Canadese	1,4855

Corona Ceca	25,3011
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare	7,6617
Corona Danese	7,4583
Yen Giapponese	163,2338
Rupia Indiana	89,6717
Corona Norvegese	11,7408
Dollaro Neozelandese	1,7967
Zloty Polacco	4,3317
Sterlina Gran Bretagna	0,83379
Nuovo Leu Rumeno	4,9762
Rublo Russo	0
Dollaro USA	1,063
Rand (Sud Africa)	19,0553
Corona Svedese	11,5828
Franco Svizzero	0,9355
Dinaro Tunisino	3,3368
Hryvnia Ucraina	43,985
Forint Ungherese	409,2514

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)